



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Oggetto: **Rifiuto iscrizione atto cessione quota sociale – Società Circolo Sportivo Cabriolo srl n. rea PR 117047 n. RI 00382750347**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTE

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 art. 8, “Registro delle Imprese” , che nella sua formulazione antecedente l’istituzione dell’ unico Conservatore, di fatto tutt’ora vigente recita “ *L’ufficio è retto da un Conservatore [...] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio*”;
- la Determinazione della Giunta Camerale n. 2 del 28/07/2023 di nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la determinazione Presidenziale d’urgenza n. 4 del 12/07/2023 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia – assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa”;
- la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/07/2023 “Camera di Commercio, Industria artigianato e Agricoltura dell’Emilia: primi adempimenti urgenti e indifferibili”;
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11 “procedimento di iscrizione su domanda”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.”;

PRESO IN ESAME il modello S inviato telematicamente, in data 15/04/2024 prot. n. 44631/2024, relativo all’istanza di iscrizione dell’ atto predisposto dal dottore commercialista così come previsto dall’art. 36, comma 1 bis D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n. 133, portante la cessione di quote dalla Sig.ra omissis (nel ruolo di cedente) al Sig. omissis (nel ruolo di cessionario) nella società Circolo sportivo Cabriolo srl n. R.I. n. 00382750347;

ESAMINATA la visura camerale degli assetti proprietari della società in oggetto, dalla quale si evince che la quota ceduta, a differenza di quanto dichiarato in atto, non è di esclusiva proprietà della Sig.ra omissis, in quanto la stessa è posseduta in comproprietà insieme ad altri 3 eredi, per ¼ ciascuno – cessione quote mortis causa del 15/02/2012 prot. 5017 del 22/02/2012;

VERIFICATO sulla base di quanto stabilito dal Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI) che ai fini della suddivisione della quota di partecipazione caduta in comunione per effetto di successione ereditaria, è necessaria la redazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata o sentenza definitiva;

RITENUTO che nel caso di specie, la Sig.ra omissis, non avendo la proprietà esclusiva della quota non poteva procedere alla relativa cessione in assenza del consenso da parte degli altri coeredi;



DATO ATTO che a seguito della sospensione della pratica e della comunicazione del rifiuto per mancanza della titolarità esclusiva della quota sociale oggetto della cessione, notificata con la modalità “gestione correzioni” in data 16/04/2024, ad oggi, non sono pervenute osservazioni in merito;

RICHIAMATO l’art. 11, del D.P.R 581/1995 che attribuisce all’ufficio Registro Imprese la verifica della completezza formale della documentazione e l’esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione;

RITENUTO conseguentemente che sussistono tutti i requisiti per adottare il provvedimento di rifiuto dell’atto di cessione quota sociale descritto in premessa;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese – Atti Societari, che a tal fine appone in calce la propria firma.

DETERMINA

1. di non accogliere per i motivi suddetti e a mente di quanto disposto dall’art. 11 del DPR 581/95 l’iscrizione della domanda specificata in premessa;
2. di comunicare all’impresa, presso il domicilio digitale indicato al punto 5 della Distinta Comunica relativa all’istanza presentata, il presente provvedimento, informando contestualmente che avverso lo stesso potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell’art. 2189 del cod. civ;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Camerale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO IMPRESE – ATTI SOCIETARI
(Dott. Andrea Mazza)

IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO IMPRESE
(Dott. Alessandro Saguatti)